

# Circolare Notiziario n. 8-9/2022

28 settembre 2022

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Indennità una tantum di € 200 per lavoratori autonomi e professionisti](#) Pag. 4
- [Termini di presentazione delle dichiarazioni](#) Pag. 5
- [Presentazione elenchi Intrastat](#) Pag. 6
- [Riforma del processo tributario](#) Pag. 7
- [Rateizzazione cartelle fino a € 120.000](#) Pag. 8
- [Compensazione crediti con debiti affidati alla riscossione](#) Pag. 9
- [Oneri deducibili e detraibili sostenuti per familiari](#) Pag. 10



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list modello 770/2022](#) Pag. 11
- [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#) Pag. 13
- [Check list contratto di locazione immobili](#) Pag. 14



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Ravvedimento operoso](#) Pag. 15
- [Tassazione dello sconto ai dipendenti](#) Pag. 16
- [Integrazione fattura per reverse charge interno su cellulari, pc e laptop](#) Pag. 17
- [Rimborso Iva di soggetto extra-UE con rappresentante](#) Pag. 19
- [Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#) Pag. 20



## NON SOLO IMPRESA

- [Riduzione del 2° o unico acconto Irpef dovuto in base a modello 730](#) Pag. 21
- [Trasparenza dei contratti di lavoro](#) Pag. 22
- [Leasing immobiliare abitativo](#) Pag. 23



## AGEVOLAZIONI

- [Contributo per spese di psicoterapia](#) Pag. 24
- [Bonus fiere 2022 per le imprese](#) Pag. 25



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di ottobre 2022](#) Pag. 26

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

**EDITORE E PROPRIETARIO:**  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato  
**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)  
**DIRETTORE RESP.:** Anselmo Castelli  
**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon  
**COORDINATORE SCIENTIFICO:** Stefano Zanon

**COORDINATORE DI REDAZIONE:**  
Laurenzia Binda  
**CONSIGLIO DI REDAZIONE:**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon  
**COMITATO DI ESPERTI:**  
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:**  
Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.  
**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.  
**SERVIZIO ABBONAMENTI:**  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00  
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****STAMPA  
SU RICHIESTA  
DEI REGISTRI  
CONTABILI**

- In sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, è stata modificata la formulazione dell'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994; superando la previgente disciplina, sono considerati regolarmente tenuti i libri e i registri contabili anche in mancanza del relativo iter procedurale di stampa cartacea o di apposizione di firma digitale e marcatura temporale nei termini previsti.
- La novità presenta un'applicazione circoscritta alla categoria documentale dei registri contabili e quindi, tra gli altri, ai registri Iva, al registro dei beni ammortizzabili, nonché alle scritture ausiliarie di magazzino.
- Resta esclusa una vasta gamma di documenti fiscali per i quali appare utile ricorrere alla conservazione sostitutiva, come le note spese prodotte dai dipendenti trasferiti. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale deve possedere le caratteristiche della «immodificabilità, integrità e autenticità» di cui all'art. 2 D.M. 17.06.2014.

**ONERE DELLA  
PROVA NEL  
PROCESSO  
TRIBUTARIO**

- Con la pubblicazione della L. 130/2022, che ha riformato il processo tributario, l'Agenzia delle Entrate deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Sarà a carico del contribuente, invece, l'onere della prova per le liti di rimborso.
- Il giudice fonderà la decisione sugli elementi di prova che emergono dal giudizio e potrà annullare l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
- La data da cui si applicano tali novità non è però chiara, ossia solo per gli accertamenti notificati dal 16.09.2002 oppure anche per i processi già in corso a tale data.

**ERRORI  
CONTABILI**

- L'art. 8, lett. b) D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) stabilisce che per le società che applicano la derivazione rafforzata i criteri di imputazione temporale della correzione contabile valgono anche ai fini fiscali.
- Quindi, con la nuova regola, la correzione contabile diviene fiscalmente rilevante nell'anno in cui è eseguita, rendendo inutile la presentazione delle dichiarazioni dei redditi integrative per le annualità pregresse.
- La novità riguarda, tuttavia, solo i soggetti che applicano il principio della derivazione rafforzata.

**CONTRIBUTI  
PUBBLICI IN NOTA  
INTEGRATIVA**

- Ai sensi dell'art. 3, c. 6-bis D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni), confermato dalla legge di conversione 122/2022, le note integrative, se redatte anche volontariamente dalla società, eviteranno l'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti entro il 30.06 dell'anno successivo ai sensi dell'art. 1, cc. da 125 a 129, L.124/2017.
- Indicando tali elementi nella nota integrativa al bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo e non quello del 30.06 indicato nella L.124/2017.
- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ampliando il contenuto della nota integrativa, eviteranno ulteriori obblighi pubblicitari sugli aiuti pubblici ricevuti.
- Le società che redigono il bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.), esonerate dalla redazione della nota integrativa, dovrebbero invece transitare al bilancio in forma abbreviata, includendo la nota integrativa nella documentazione obbligatoria.

**COMUNICAZIONE  
LIQUIDAZIONI  
PERIODICHE IVA**

- L'art. 3 D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022, ha spostato dal 16.09 al 30.09.2022 il termine di scadenza per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 2° trimestre.

**IVA INDETRAIBILE  
PER HOLDING**

- La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza 8.09.2022, C-98/21, ha chiarito che non è detraibile l'Iva pagata dalla holding per acquisire prestazioni di servizi da conferire alle partecipate affinché le utilizzino per le loro attività economiche, in quanto tali spese non sono inerenti all'attività della holding, né sono qualificabili come sue spese generali.

**PROROGA DELLA  
SANATORIA PER  
REGOLARIZZAZIONE  
CREDITO D'IMPOSTA  
R&S**

- Il Decreto Aiuti ter ha disposto lo slittamento al 31.10.2022 del termine per presentare la domanda per regolarizzare l'indebito utilizzo del bonus ricerca e sviluppo.
- Resta fermo il termine per riversare il credito d'imposta, fissato per il 16.12.2022 o, nell'ipotesi di rateizzazione, per il 16.12.2022, 2023 e 2024, con aggiunta, in tal caso, degli interessi legali sulla seconda e terza rata.

**FINANZIAMENTI  
IN CONTANTI  
DEL SOCIO**

- La Commissione tributaria regionale Puglia, con la sentenza n. 1856/26/2022, ha stabilito che i finanziamenti in contanti effettuati da soci non aventi capacità finanziaria costituiscono presunzione dell'esistenza di ricavi in nero non dichiarati dalla società finanziata.

**Notizie in sintesi (segue)****DEROGA ALLA  
SVALUTAZIONE  
TITOLI**

- L'art. 45, cc. 3-octies, 3-novies e 3-decies del Decreto Semplificazioni consente ai soggetti Oic e alle compagnie assicurative di mantenere il valore di iscrizione di bilancio dei titoli del circolante, evitando la svalutazione alla luce del valore di realizzazione desumibile dal mercato, sicuramente peggiorativo al momento, con iscrizione di una riserva indisponibile pari alla differenza tra il valore di iscrizione e quello di mercato.
- Non saranno contabilizzate perdite a conto economico e quindi verrà meno anche la necessità della loro eliminazione nel passaggio al consolidato, redatto secondo gli Ias/lfrs.
- La norma è entrata in vigore il 20.08.2022, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 19.08.2022, n. 193, ed è applicabile ai bilanci al 31.12.2022.

**TRASMISSIONE  
DATI IDENTIFICATIVI  
DEGLI STRUMENTI  
DI PAGAMENTO**

- Con provvedimento 2.09.2022, n. 340401 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per le comunicazioni delle transazioni giornaliere effettuate dai commercianti, artigiani e professionisti tramite incassi elettronici e a cura degli operatori che ne forniscono gli strumenti di pagamento:
  - dal 31.10.2022 al 30.11.2022 in relazione alle operazioni contabilizzate dal 1.01.2022 al 31.08.2022;
  - dal 5.09.2022 al 15.10.2022 per le transazioni contabilizzate dal 1.09.2022.
- La modifica riguarda anche l'operatività delle comunicazioni a regime, con termine di trasmissione che aumenta da 2 giorni a 3 giorni lavorativi successivi alla data di contabilizzazione dell'operazione.

**SANZIONI  
AL DATORE  
DI LAVORO PER  
D.L. TRASPARENZA**

- L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 10.08.2022, n. 4, ha fornito indicazioni per la sanzione dei datori di lavoro sugli obblighi del Decreto Trasparenza.
- Si dovrà applicare la procedura della diffida ex l'art. 13, D.Lgs. 124/2004; la sanzione prevista dal Decreto Trasparenza, da € 250 a € 1.500, sarà pari a € 250, ossia la misura minima prevista dalla norma. Quindi, una volta accertata la violazione, l'ispettore diffida il datore a regolarizzare l'inosservanza (ad esempio l'omessa informazione) nel termine di 30 giorni. Nei successivi 15 giorni il datore di lavoro procede al pagamento della sanzione. In tal modo il procedimento ispettivo si estingue.
- Se l'azienda decide di non pagare la sanzione, l'Ispettorato emetterà ordinanza ingiunzione a fronte della quale il trasgressore potrà presentare scritti difensivi o ricorrere al giudice del lavoro.

**USO INDEBITO  
DEL PERMESSO  
SINDACALE**

- La Corte di Cassazione, con ordinanza 26198/2022, ha stabilito che la fruizione di un giorno di permesso sindacale per dedicarsi ad attività personali non riconducibili alla funzione per cui il permesso era stato riconosciuto costituisce un inadempimento disciplinare sanzionabile con il licenziamento.
- Non rileva che, per l'assenza ingiustificata di un giorno o l'abbandono della postazione di lavoro, il contratto collettivo prevedesse una mera sanzione conservativa: secondo la Corte, l'indebito utilizzo del permesso sindacale ha rilievo sul piano disciplinare anche e soprattutto perché integra gli estremi dell'abuso del diritto e non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata.

**CREDITI PRESCRITTI  
DALLA FINE  
DEL RAPPORTO  
DI LAVORO**

- La Corte di Cassazione, con il principio di diritto contenuto nella sentenza 6.09.2022, n. 26246, afferma che la prescrizione dei crediti del lavoratore, dopo la legge Fornero, non decorre più in costanza di rapporto di lavoro: i 5 anni non scattano più dalla maturazione del diritto e la prescrizione non decorrerà sino alla cessazione del rapporto lavoro.

**CEDOLARE SECCA  
E INFLAZIONE**

- L'opzione per la cedolare secca comporta la sospensione della facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Finché l'inflazione è bassa, al locatore conviene rinunciare all'adeguamento Istat e pagare la cedolare del 21% (o 10% per i contratti concordati). La situazione dovrebbe essere riconsiderata quando l'inflazione raggiunge livelli elevati.

**CHIUSURA  
DELL'ATTIVITÀ  
E RECESSO  
ANTICIPATO  
DAL CONTRATTO  
DI LOCAZIONE**

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 26618/2022, ha affermato che non è sufficiente il blocco dell'attività per recedere in anticipo dal contratto di locazione dell'immobile. Infatti, la liberazione anticipata dalla locazione per uso non abitativo può avvenire solamente per il grave motivo, previsto dall'art. 27, ultimo comma L. 392/1978.



## APPROFONDIMENTO

**Indennità una tantum di € 200 per lavoratori autonomi e professionisti**

Il D.M. Lavoro 19.08.2022, in G.U. 24.09.2022, n. 224, ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.

Una quota parte del limite di spesa del fondo, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103, è individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Il D.L. 23.09.2022, n. 144, all'art. 20 prevede, infine, che l'indennità una tantum di cui all'art. 33 D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

**SOGGETTI INTERESSATI**

- Possono beneficiare dell'indennità una tantum di **200 euro** i **lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza** (di cui al D. Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.02.1996, n. 103) **che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000<sup>1</sup>.**
- L'indennità è incrementata di **€ 150** se nel periodo d'imposta 2021 i lavoratori interessati hanno percepito un reddito complessivo **non superiore a € 20.000.**

- I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022, con partita Iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- Per accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro il 18.05.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18.05.2022.
- Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

**MISURA INDENNITÀ**

L'indennità una tantum è pari a **€ 200 (incrementata di € 150 in presenza dei requisiti richiesti)** ed è corrisposta a domanda.

**ESCLUSIONI**

L'indennità è incompatibile con l'indennità una tantum per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (di cui agli artt. 31 e 32 D.L. 17.05.2022, n. 50).

**DOMANDA**

- Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono **presentate dai beneficiari all'Inps** ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogararlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive.
- Ai fini del riconoscimento del beneficio, **il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto**, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

**Nota<sup>1</sup>**

- **Requisito reddituale** - In ordine al requisito reddituale, dal computo del **reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali**, sono **esclusi**:
  - i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  - il reddito della casa di abitazione;
  - le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.



## Termini di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

### Termini finali di presentazione del modello Redditi 2022 - per anno 2021

Soggetti interessati	Dichiarazioni					
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Dal 2.05.2022 al 30.06.2022</b>	<b>30.11.2022</b>				
<b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti.	<b>Non ammessa</b>	Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta ( <b>30.11.2022</b> ).  Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta ( <b>30.11.2022</b> ).				
<b>Società di persone.</b>						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Soggetti Ires</b></td> <td>Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Senza obbligo di redazione del bilancio.</td> </tr> </table>			<b>Soggetti Ires</b>	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.		Senza obbligo di redazione del bilancio.
<b>Soggetti Ires</b>			Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.			
	Senza obbligo di redazione del bilancio.					
Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.						

### Dichiarazioni per l'anno 2021 – Riepilogo dei termini finali

Adempimenti	Dichiarazioni	
	Trasmissione telematica	
<b>Dichiarazione Iva</b>	30.04.2022 (prorogato al 2.05.2022)	
<b>Dichiarazione Redditi</b>	30.11.2022	
<b>Dichiarazione Irap</b>		
<b>Mod. 770</b>	31.10.2022	
<b>Mod. 730 Ordinario</b>	Consegnato al sostituto d'imposta	30.09.2022
	Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati	30.09.2022
<b>Mod. 730 precompilato</b>	Presentato al sostituto d'imposta	30.09.2022
	Presentato all'Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista	30.09.2022





## Presentazione elenchi Intrastat

L'art. 3 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 50, c. 6-bis D.L. 331/9193, aveva prorogato il termine entro cui procedere all'invio degli elenchi Intrastat, entro il mese successivo del periodo di riferimento anziché entro il giorno 25 del mese successivo. In sede di conversione in legge, l'art. 3 del decreto è stato modificato, ripristinando la scadenza originaria del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Sul punto si precisa che il D.L. 73/2022 è entrato in vigore il 22.06.2022, mentre la legge di conversione il 20.08.2022. Pertanto, il "nuovo" termine del giorno 25 è applicabile già con riferimento agli elenchi Intrastat del mese di luglio, quindi, scaduti il 25.08.2022.

Tipologia di elenco Intrastat	Periodicità	Operazioni trimestrali	Scadenza prima del 22.06.2022 e dal 20.08.2022	Scadenza dal 22.06.2022 al 19.08.2022
<b>Acquisti intracomunitari di beni</b> di cui all'art. 38 D.L. 331/1993 Modello INTRA 2-bis	Mensile	Soggetti che, <b>almeno una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , abbiano superato la <b>soglia di € 350.000</b> .	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	<b>Eliminato l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.</b>		
<b>Acquisti di servizi generici</b> di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario Modello INTRA 2-quater	Mensile	Soggetti che abbiano superato, <b>almeno una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , la <b>soglia di € 100.000</b> .	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	<b>Eliminato l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat trimestrali.</b>		
<b>Cessioni intracomunitarie di beni</b> di cui all'art. 41 D.L. 331/1993 Modello INTRA 1-bis	Mensile	Soggetti che, <b>almeno una volta negli ultimi 4 trimestri</b> , abbiano superato <b>l'ammontare dei € 50.000</b> di cessioni in ambito UE.	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	Obbligo per i soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al trimestre di riferimento.
<b>Effettuazione di servizi generici</b> di cui all'art. 7-ter D.P.R. 633/1972 in ambito comunitario Modello INTRA 1-quater	Mensile	Soggetti che <b>superano € 50.000 in almeno uno degli ultimi 4 trimestri</b> .	Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al periodo di riferimento.
	Trimestrale	Soggetti che non superano mai i € 50.000 in nessuno degli ultimi 4 trimestri.	Entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento.	Entro il <b>mese successivo</b> al trimestre di riferimento.



## Riforma del processo tributario

La legge di riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) ha modificato i decreti legislativi 545/1992 e 546/1992, richiamando altresì gli artt. 257-bis e 319 c.p.c. per disciplinare, rispettivamente, l'introduzione della prova testimoniale e la sanatoria liti pendenti in Cassazione, mediante decreto e in subordine alla definizione mediante versamento di specifici importi. Fra le altre novità si segnalano la competenza del giudice monocratico per le liti minori, la possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite, il "bollino di affidabilità fiscale", idoneo a evitare la prestazione di garanzie per la sospensione parziale dell'atto impugnato, nonché l'obbligo, per l'Amministrazione Finanziaria, di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.

### ORGANI GIUDICANTI

**Ridenominate "Corti di giustizia tributaria", di 1° e 2° grado**, le commissioni tributarie provinciali e regionali, la cui giurisdizione è esercitata da magistrati tributari a tempo pieno, selezionati con procedura concorsuale.

### GIUDICI TRIBUTARI

- L'organico è fissato in 448 unità per le Corti di giustizia tributaria di 1° grado e in 128 unità per le Corti di giustizia tributaria di 2° grado, con selezione mediante concorso per esami.
- **I titoli per essere ammessi al concorso sono, alternativamente:**
  - diploma di laurea in giurisprudenza;
  - diploma di laurea magistrale in scienze dell'economia o in scienze economico-aziendali;
  - titolo di ordinamenti previgenti equiparati a quelli sopra menzionati.

### AFFIDABILITÀ FISCALE

Permette di **evitare la prestazione di garanzie** per ottenere la sospensione parziale dell'atto impugnato (voto ISA 9 nei 3 periodi di imposta precedenti l'accertamento).

### LITI MINORI

Per **contenziosi inferiori a € 3.000,00** la competenza è affidata al giudice monocratico.

### SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il presidente deve fissare la trattazione della sospensione **non oltre 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza.

### CONCILIAZIONE

- Il giudice può proporre stanza di conciliazione per i **contenziosi di valore non superiore a € 50.000,00**.
- La parte che non accetta la conciliazione è condannata a pagare le spese di giudizio, maggiorate del 50%, qualora la sentenza preveda una soccombenza di importo superiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

### FALLIMENTO DELLA MEDIAZIONE

**Condanna integrale al pagamento delle spese di giudizio a carico della parte soccombenente** nel caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione.

### PROVA TESTIMONIALE

Ammissa la prova testimoniale, seppure **con riserve ed esclusivamente in forma scritta**.

### CONTENZIOSO PENDENTE

Per la sola definizione delle controversie di natura tributaria è prevista l'istituzione di una **sezione civile specifica presso la Corte di Cassazione**.

### SANATORIA LITI

Possibilità di una **definizione agevolata dei contenziosi pendenti in Cassazione**, con percentuali definizione variabili in base al valore della lite e alle ipotesi di soccombenza nei precedenti gradi di giudizio.

### GIUSTIZIA DIGITALE

**Potenziare le possibilità di trattazione delle controversie tributarie da remoto**, mediante l'utilizzo degli strumenti telematici.

### ONERE DELLA PROVA

- **L'Amministrazione deve provare in giudizio** le violazioni contestate con l'atto impugnato.
- **Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso**, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.



## Rateizzazione cartelle fino a € 120.000

In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l'art. 15-bis, che modifica la norma che regola l'istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento (art. 19 D.P.R. 602/1973) al fine di "consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee".

In particolare, per le domande di dilazione presentate dal 16.07.2022, è "elevata" da € 60.000 a € 120.000 la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo "automatico" e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate, senza la necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Novità anche sui termini di decadenza della rateazione. La legge di conversione ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 16.07.2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Con l'art. 20-ter del Decreto Aiuti è definitiva la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Il provvedimento ha, altresì, esteso detta possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.

### CREDITI

Per le domande di dilazione presentate a partire **dal 16.07.2022**, è **elevata a € 120.000** la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una **rateizzazione ordinaria fino a 72 rate** (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La nuova soglia di debito (€ 120.000) per richiedere la dilazione semplificata riguarda **ogni singola istanza di rateizzazione**.

Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione ed è stato adeguato il servizio per richiedere la dilazione semplificata direttamente "online", accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio "Rateizza adesso".

### DECADENZA DOPO 8 RATE NON PAGATE

Per le richieste di rateizzazione presentate **dal 16.07.2022** la decadenza dai piani di rateizzazione accordati è determinata a seguito del **mancato pagamento di 8 rate**, anche non consecutive.

In caso di decadenza, il debito **non potrà essere nuovamente dilazionato**.

La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

### COMPENSAZIONE CREDITI PA/CARTELLE

Esteso ai crediti derivanti da prestazioni professionali la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.



 **Compensazione crediti con debiti affidati alla riscossione**

Mediante l'art. 20-ter, c. 1, lett. a) del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), inserito in sede di conversione nella L. 15.07.2022, n. 91, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall'art. 12, c. 7-bis del D.L. 145/2013; modificando l'art. 28-quater del D.P.R. 602/1973, è stato stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti. Le disposizioni si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30.09.2013 e, in ogni caso, entro il 31.12 del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Per accedere alla compensazione il titolare del credito deve acquisire dalle amministrazioni pubbliche la certificazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e, successivamente, presentarla all'Agente della Riscossione per il pagamento, totale o parziale, delle somme.

**CREDITI**

**Requisiti dei crediti**

- Relativi a somministrazioni, forniture, **prestazioni professionali** e appalti.
- Non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
- Oggetto di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.

- **Vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001**, ossia:
  - tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  - le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  - le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  - le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  - tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  - Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 300/1999;
  - CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).

**DEBITI**

**Somme dovute per cartelle di pagamento e atti esecutivi affidati all'Agente della Riscossione.**

**Tipologia**

- Tributi erariali.
- Tributi regionali e locali.
- Contributi previdenziali e assistenziali.
- Premi Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Entrate spettanti all'ente che ha rilasciato la certificazione.
- Oneri accessori, aggi e spese a favore dell'Agente della Riscossione.

**MODALITÀ DI COMPENSAZIONE**

**Acquisizione certificazione**

Su istanza del creditore le pubbliche amministrazioni, entro 30 giorni, certificano se il credito sia certo, liquido ed esigibile.

**Presentazione certificazione**

Il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'Agente della Riscossione per il pagamento totale o parziale delle somme a debito.

[PROCEDURA PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO VERSO P.A.](#)



## Oneri deducibili e detraibili sostenuti per familiari

Spesso si è portati a credere che le spese sostenute in favore dei familiari siano in ogni caso detraibili o deducibili in capo al soggetto che le ha sostenute per conto del soggetto fiscalmente a carico (figlio o coniuge). Tuttavia, la legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%), oppure effettuare la deduzione, solo per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione, spese per frequenza di corsi di istruzione, ecc.) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. È altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

### REQUISITI

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti dal contribuente e non sono stati portati in diminuzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.

### FAMILIARI

Alcuni oneri e spese sono ammessi in deduzione/detrazione anche se sostenuti per familiari.

### ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO

#### Oneri detraibili

- Spese sanitarie (sulla parte che supera € 129,11).
- Spese per la deambulazione, per veicoli e sussidi informatici dei disabili.
- Spese per acquisto di cani guida.
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000.
- Premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2001.
- Spese per l'istruzione universitaria.
- Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione, di istruzione secondaria.
- Spese per studenti con disturbo di apprendimento.
- Iscrizione a scuole di musica di minorenni.
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
- Spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.
- Spese per abbonamento al trasporto pubblico.
- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
- Spese per la frequenza di asili nido.

#### Oneri deducibili

- Contributi previdenziali e assistenziali.
- Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
- Somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali.

### ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI NON A CARICO

#### Oneri detraibili

- Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico.
- Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.

Il diritto alla detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta.

#### Oneri deducibili

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap.

### FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

#### Limite di reddito

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno hanno posseduto un reddito complessivo **non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili**, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.
- **Tale limite è innalzato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.**



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list modello 770/2022**

È disponibile il modello 770/2022 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2021. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità si segnalano nuovi campi per la gestione del credito inerente all'erogazione del trattamento integrativo e per indicare l'"ID Arrangement", relativo al meccanismo transfrontaliero (rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'UE). Restano ancora attivi, nei prospetti riepilogativi, gli speciali codici Covid-19 introdotti nel 2021, al fine di consentire l'inserimento dei versamenti rateizzati effettuati nell'anno 2021.

		Anno di imposta	
<b>Denominaz. soggetto</b>		<b>Codice attività</b>	
<b>Codice fiscale</b>		<b>P. Iva</b>	
<b>Tipologia sostituto</b>	<input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.		
<b>Eventi eccezionali</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
<b>Tipologia dichiarazione</b>	<input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Integrativa <input type="checkbox"/> Protocollo dichiarazione inviata		
<b>Gestione separata degli invii</b>	<input type="checkbox"/> No		
	<input type="checkbox"/> Sì <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Locazioni brevi	<input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Altre ritenute <input type="checkbox"/> Capitali
<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2022 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);</li> <li>2) se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2022 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).</li> </ol> </li> </ul>		
<b>Avviso telematico</b>	Il contribuente acconsente che l'Amministrazione Finanziaria invii all'intermediario l'avviso telematico di controllo automatizzato.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	Codice fiscale incaricato		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		<input type="checkbox"/> Contribuente <input type="checkbox"/> Professionista incaricato
	Data dell'impegno		
<b>Visto di conformità</b>	Credito da compensare maggiore di € 5.000,00		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Sì	Codice fiscale di chi presenta il visto	
	<input type="checkbox"/> No		
<b>Revisori</b>	Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri effettivi).		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Operazioni straordinarie e successioni</b>	Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di società personale e prosecuzione dell'attività sotto forma di ditta individuale di uno dei soci, cessione dell'unica impresa posseduta; conferimento d'impresa individuale in altra società.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d'azienda, cessione d'azienda, affitto di ramo d'azienda.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Successione ereditaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Documentazione di supporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU/2022 dei lavoratori dipendenti.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU/2022 dei lavoratori autonomi.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denunce Uniemens.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione relativa ai crediti d'imposta.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare il credito derivante da 770/2021.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Novità Mod. 770/2022</b>	Quadro SF/SK	ID Arrangement relativo al meccanismo transfrontaliero.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Quadro SX	Trattamento integrativo D.L. 3/2020.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro ST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copie di versamento.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretto utilizzo dei codici tributo.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di ravvedimenti.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuali crediti d'imposta.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somme utilizzate in compensazione.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



**Check list modello 770/2022 (segue)**

<b>Quadro SV</b> Addizionali comunali	• Copie di versamento.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Esistenza di ravvedimenti.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Eventuali crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SX</b> Crediti e compensazioni	• Somme utilizzate in compensazione.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Controllo compensazione credito.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Controllare il credito derivante da 770/2021.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare la documentazione relativa ai crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Credito da compensare.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Credito maggiore € 5.000,00: visto di conformità.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Suddivisione credito per natura.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Compilazione dati bonus fiscale.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SF</b> Redditi di capitale, compensi per avviamento e contributi	• Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica pagamento redditi di capitale.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice dello Stato estero ed il codice identificativo estero.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a ritenuta d'acconto, avviamento commerciale, ecc.).	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare le somme non soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare le ritenute operate.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare i rimborsi.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica compensi per avviamento commerciale.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SG</b> Riscatto assicurazioni vita	• Verifica contributi enti pubblici e privati.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Dati del percipiente e causale.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Somme corrisposte.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Data di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l'imposta applicata.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Crediti d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SH</b> Altre ritenute su redditi di capitale, premi e vincite	• Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Somme soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SI</b> Utili e proventi equiparati	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Delibere assembleari di distribuzione degli utili.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Utili pagati.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Utili pagati di fonte estera.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Ritenute operate. Tipo di ritenuta: <input type="checkbox"/> di acconto <input type="checkbox"/> d'imposta	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare i presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SK</b> Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	• Verifica ripporto da certificazione distribuzione utili 2021.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica tipo di partecipazione.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica n. di azioni o quote.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Controllare l'applicazione del regime di trasparenza.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<b>Quadro SO</b> Comunicazioni e segnalazioni	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero).	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Codice Stato estero se percipiente non residente.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
	• Tipologia di reddito.	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
• Controllare la presenza di cointestatori e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatore occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	



[FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO 770/2022 \(COMPILABILE\)](#)



## Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 250<sup>1</sup>, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 250<sup>1</sup>, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Ditta	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette ad Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo ( <a href="#">tavola 1</a> )	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo ( <a href="#">tavola 2</a> )	N.		=
• <b>Imposta di bollo dovuta</b>	<b>(A)</b>		
• <b>Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate</b>	<b>(B)</b>		

Se (A) – (B) = 0      ⇒      Importo da versare confermato

Se (A) – (B) ≠ 0      ⇒      Procedere a verifica e integrazione

### PAGAMENTO

#### Addebito su conto corrente bancario

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

#### F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)

- Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
- I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla **Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E**:
  - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
  - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
  - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
  - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

#### Nota<sup>1</sup>

L'art. 3, cc. 4 e 5 D.L. 21.06.2022 n. 73, ha innalzato il limite a € 5.000. Tali disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1.01.2023.



[CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE \(COMPILABILE\)](#)





## Check list contratto di locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

<b>CANONE DI COMPETENZA ANNO</b>		2021		
<b>PROPRIETÀ FABBRICATO</b>	<b>Nome</b>	Luigi		
	<b>Cognome/Ragione sociale</b>	Verdi		
	<b>Via</b>	Via Milano, n. 18		
	<b>Comune</b>	46042 Castel Goffredo (MN)		
<b>DATI FABBRICATO</b>	<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)		
	<b>Via e numero civico</b>	Via Avis, 20		
	<b>Dati immobile</b>	Foglio 21	Mappale 172	Sub 1
	<b>Dati pertinenza</b>	Foglio 21	Mappale 172	Sub 5
	<b>Categoria catastale</b>	Immibile	A3	Classe 2
		Pertinenza	C6	Classe 5
<b>Rendita catastale</b>	Immibile	€ 174,56		
	Pertinenza	€ 18,59		
<b>CONDUTTORE</b>	<b>Nome</b>	Katia		
	<b>Cognome/Ragione sociale</b>	Viola		
	<b>Residente presso l'immobile locato:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	
	<b>Via</b>			
	<b>Comune</b>			
<b>DATI CONTRATTO</b>	<b>Inizio contratto</b>	1.04.2020		<input type="checkbox"/> Locazione breve <input checked="" type="checkbox"/> Opzione cedolare
	<b>Fine contratto</b>	31.03.2028 (4 + 4)		
	<b>Uso</b>	Civile abitazione		

Mese	Note	Importo a tassazione ordinaria	Importo a tassazione sostitutiva
Gennaio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Febbraio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Marzo	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Aprile	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Maggio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Giugno	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Luglio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Agosto	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Settembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Ottobre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Novembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
Dicembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat Canone percepito <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€	€ 460,00
<b>Totale canone di locazione</b>		€	€ 5.520,00

<input type="checkbox"/> Sfratto - esecutivo dal: .....	<input type="checkbox"/> Intimazione di sfratto - dal: .....
<input type="checkbox"/> Sfratto - procedure in corso dal: .....	<input type="checkbox"/> Ingiunzione di pagamento - dal: .....

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio ..... **Bianchi Giulio** ..... i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2021, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2013 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

..... 31.12.2021 .....  
Data

..... *Rossi Paola* .....  
Firma interna

..... *Verdi Luigi* .....  
Firma cliente



**CHECK LIST CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI (COMPILABILE)**



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Ravvedimento operoso**

La L. 28.12.2015, n. 208, all'art. 1, c. 133 ha introdotto il nuovo regime delle sanzioni tributarie del D. Lgs. 158/2015.

La riforma ha ridotto il carico sanzionatorio per le violazioni relative ad adempimenti assolti, seppur tardivamente, entro un orizzonte temporale limitato.

Con l'introduzione dell'art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, ad opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un'interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell'imposta, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all'effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente.

## Tavola

## Ravvedimento per omessi versamenti

Violazione	Termine del ravvedimento	Sanzioni ridotte
<b>Omessi o carenzi versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate</b>	Entro i <b>14 giorni successivi</b> alla scadenza del termine per il versamento (sprint).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0,10% (15% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo.</b></li> <li>• La sanzione varia dallo 0,10% per un giorno di ritardo all'1,40% per 14 giorni di ritardo.</li> </ul>
	Dal <b>15° al 30° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento (breve).	<b>1,50%</b> (15% x 1/10)
	Dal <b>31° al 90° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento (intermedio).	<b>1,67%</b> (15% x 1/9)
	Dal <b>91° giorno</b> successivo alla scadenza del versamento ed <b>entro il termine di presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo).	<b>3,75%</b> (30% x 1/8)
	Entro il termine per la presentazione della <b>dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</b>	<b>4,29%</b> (30% x 1/7) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
	<b>Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.</b>	<b>5%</b> (30% x 1/6) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).	<b>6%</b> (30% x 1/5) Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

## Esempio

## Ravvedimento operoso relativo a omesso versamento

Dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un contribuente doveva effettuare un versamento Iva di € 10.000,00, relativo al mese di febbraio 2022, in scadenza il 16.03.2022.</li> </ul>		
Ravvedimento operoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contribuente provvede al versamento il 21.03.2022 (si applica la sanzione dello 0,10%, ovvero 15% x 1/10 x 1/15):</li> </ul>		
	- Iva	€ 10.000,00	Codice tributo 6002
	- sanzione	€ 10.000,00 x 0,10% x 5 giorni = € 50,00	Codice tributo 8904
	- interessi	€ 10.000,00 x 1,25% x 5/365 = € 1,71	Codice tributo 1991

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	IMPOSTE DIRETTE - IVA	6002		2022	10.000,00		
	RITENUTE ALLA FONTE	8904		2022	50,00		
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1991		2022	1,71		
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					10.051,71B		
							+/- SALDO (A-B)
							+ 10.051,71



## Tassazione dello sconto ai dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'**interpello 158/2022**, ha chiarito che lo sconto praticato ai dipendenti non è tassato se i lavoratori corrispondono il valore normale del bene al netto dei soli sconti d'uso, in modo che il prezzo finale praticato risulti, comunque, superiore a quello applicato al resto della clientela e al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti ceduti. Il ragionamento si sviluppa dall'applicazione di possibili deroghe al principio di onni-comprendività del reddito da lavoro dipendente. Si ricorda che non concorrono al reddito, per espressa deroga normativa, i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore se di importo complessivo non superiore a € 258,23; il superamento di detta soglia determina l'imponibilità anche dei valori già erogati e non già imposti.

### PRINCIPIO DI ONNI-COMPRESIVITÀ

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Gli emolumenti in denaro e i valori dei beni, dei servizi e delle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

### DETERMINAZIONE IN DENARO DEI VALORI

Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui all'art. 51, c. 1, Tuir, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12 Tuir, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 Tuir.

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.

- **Non concorre a formare il reddito il valore** dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo **non superiore** nel periodo d'imposta **a € 258,23**.
- Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

### VALORE NORMALE

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel c. 4 per i beni ivi considerati (azioni, obbligazioni e altri titoli), si **intende** il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale **si fa riferimento**, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle CCIAA e alle tariffe professionali, **tenendo conto degli sconti d'uso**.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

In conformità alla **regola generale** dell'art. 9, c. 3 Tuir, che **tiene conto, ai fini della determinazione del valore normale, anche degli sconti d'uso**, si può ritenere che il valore normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, **possa essere costituito dal prezzo scontato** che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (**Risoluzione Ag. Entrate 26/E/2010**).



[COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA POSSIBILITÀ DI "ACQUISTO SCONTATO" DI BENI E/O SERVIZI PRODOTTI O COMMERCIALIZZATI DAL DATORE DI LAVORO](#)



[COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DI "CESSIONE A TITOLO GRATUITO" DI BENI E/O SERVIZI PRODOTTI O COMMERCIALIZZATI DAL DATORE DI LAVORO](#)



## Integrazione fattura per reverse charge interno su cellulari, pc e laptop

L'art. 22 D.L. 73/2022 ha prorogato **fino al 31.12.2026** (anziché 30.06.2022) l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni in relazione:

- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative (art. 21 Tariffa annessa al D.P.R. 641/1972);
- alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 3 Direttiva 2003/87/CE);
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) D.P.R. 633/1972.

Nella fattura elettronica per le operazioni in esame soggette a reverse charge si utilizza il **codice natura "N6.5" per cessione di telefoni cellulari e "N6.6" per cessione di prodotti elettronici** ed è obbligatoria l'annotazione **"inversione contabile"**.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	<b>Cellulari</b>	Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.	
	<b>Componenti di personal computer</b>	Componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di "dispositivi a circuito integrato quali <b>microprocessori e unità centrali di elaborazione</b> " <sup>1</sup> .	Prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
	<b>Console da gioco, tablet PC e laptop (portatili)</b>	Estensione dal <b>2.05.2016</b> .	
<b>ASPETTI OPERATIVI DEL REVERSE CHARGE</b>	<b>Cedente</b>	Il cedente dei beni in argomento è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del <i>reverse charge</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972:</b></li> <li>- lett. b) - cellulari;</li> <li>- lett. c) - microprocessori, CPU, console da gioco, tablet e laptop.</li> </ul>
	<b>Destinatario della cessione</b>	La fattura deve riportare la specifica annotazione in luogo dell'imposta.	<i>"Inversione contabile"</i>
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Il destinatario ai fini dell'applicazione del reverse charge rileva l'oggettiva riferibilità dei beni di cui ai codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell'inversione contabile deve, pertanto, essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al <b>codice NC 85423190 e 85423110</b> , in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano destinati a essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature (esempio: elettrodomestici).		



## **Integrazione fattura per reverse charge interno su cellulari, pc e laptop (segue)**

### Esempio n. 1

**Fattura emessa dal soggetto (grossista) che vende telefoni cellulari a negozio di telefonia (per successiva rivendita al dettaglio)**

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00475100201 Codice fiscale: 00475100201 Denominazione: Teleingross di Greco Lidia & C. Snc Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, 50 Comune: Goito - Prov.: (MN) - Cap: 46044 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890 Codice fiscale: 01234567890 Denominaz.: Telefonino S.r.l. Indirizzo: Via Garibaldi n. 8 Comune: Asola - Prov. (MN) Cap: 46041 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD01 - Fattura immediata		164	22.07.2022	HICBQRI			
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Cellulari modello M 230. Documento <b>esente da imposta di bollo</b> , essendo riferito a operazioni soggette a Iva.	20	250,00	n		N6.5	5.000,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	N6.5			5.000,00			
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>			
			Eur	5.000,00			
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>		
MPO5 - Bonifico	IT00000000000000000000000000000000	Banca di Credito		31.07.2022	5.000,00		

### Esempio n. 2

**Integrazione fattura da reverse charge interno (fattura datata 22.08.2022 - ricevuta 23.08.2022)**

<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890 Codice fiscale: 01234567890 Denominaz.: Telefonino S.r.l. Indirizzo: Via Garibaldi n. 8 Comune: Asola - Prov. (MN) Cap: 46041 Nazione: IT				<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00475100201 Codice fiscale: 00475100201 Denominazione: Teleingross di Greco Lidia & C. Snc Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Pascoli, 50 Comune: Goito - Prov.: (MN) - Cap: 46044 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD16 - Integrazione fattura da reverse charge interno		2RC	23.08.2022	Z9XYCR9			
<b>Identificativo fattura collegata</b>			<b>Data fattura collegata</b>				
55053301705			22.08.2022				
<b>Cod. art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Cellulari modello M 230. Autofattura emessa ai sensi art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972.	20	250,00	n		22%	5.000,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22%			5.000,00		1.100,00	
<b>Importo bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>			
			Eur	6.100,00			
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>		





## Rimborso Iva di soggetto extra-UE con rappresentante

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta **all'interpello 9.05.2022, n. 248** ha chiarito che ai rimborsi Iva a soggetti extra-UE (sempre che sussistano condizioni di reciprocità), di cui all'art. 38-ter D.P.R. 633/1972, sono applicabili i principi richiamati nella precedente risposta **all'interpello n. 359/2021** in merito ai rimborsi Iva a soggetti passivi comunitari di cui all'art. 38-bis2 D.P.R. 633/1972. Quindi, in linea generale, il rappresentante fiscale non inficia il rimborso Iva, considerato che l'importatore deve essere identificato ai fini doganali attraverso l'attribuzione del codice EORI, al quale deve essere collegata la partita Iva rilasciata a seguito di identificazione diretta o di nomina del rappresentante fiscale (sul punto si veda la circolare n. 40/D/2021). Fermo restando quanto appena scritto, l'interpello n. 248/2022 ha però precisato che, **ai fini del rimborso Iva, è necessario che le bollette doganali di importazione:**

- siano intestate alla partita Iva del soggetto non residente (non all'eventuale rappresentante fiscale Iva italiano);
- non confluiscono nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale Iva in Italia.

Pertanto, qualora le bollette doganali di importazione siano intestate al rappresentante fiscale Iva in Italia del soggetto extra-UE, quest'ultimo non potrà richiedere il rimborso Iva. Infatti, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta al momento dell'importazione rimane il rappresentante fiscale del soggetto extra-UE, al quale sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro Iva degli acquisti, potrà esercitare la detrazione Iva ovvero richiedere il rimborso annuale e/o trimestrale.

### BOLLETTA DOGANALE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

#### Registrazione

- Nel momento di introduzione dei beni nel territorio comunitario, il proprietario della merce o lo spedizioniere presenta in dogana la bolletta doganale.
- La bolletta doganale, che ha rilevanza esclusivamente ai fini Iva, deve essere numerata e annotata nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'Iva, fatti salvi, comunque, i casi di indetraibilità.

#### Possesso

- L'Agenzia delle Entrate, con il **principio di diritto n. 13/2021**, ha confermato la necessità del **possesso della bolletta doganale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta in dogana** che, in particolare, "può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo - ai sensi dell'art. 25 - in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza". L'art. 25 stabilisce che "dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

#### Contenuto

- **Dalla registrazione del documento devono risultare:**
  - il numero progressivo a essa attribuito;
  - l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta;
  - la data della bolletta doganale;
  - l'identificazione della dogana di ingresso.
- Nel caso in cui ci fossero delle importazioni non soggette a Iva, deve essere indicato anche il titolo di non applicabilità dell'Iva e la norma di riferimento.

### NUOVO "PROSPETTO DI RIEPILOGO CONTABILE"

- A seguito della digitalizzazione della dichiarazione doganale, **dal 9.06.2022, la detrazione dell'Iva all'importazione è documentata dal c.d. "Prospetto di riepilogo contabile"**.
- Tale prospetto è stato approvato con determinazione Ag. Dogane 3.06.2022 e messo a disposizione, a decorrere dal 21.07.2022, dell'importatore e del dichiarante o rappresentante in dogana nel Portale Unico delle dogane e dei monopoli.
- Il prospetto è generato dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane dopo lo svincolo delle merci, che è registrato nel registro degli acquisti.

### DOMANDE

Le richieste di rimborso Iva devono essere presentate **entro il 30.09 dell'anno solare successivo** a quello di riferimento.

La richiesta di rimborso (utilizzando il modello Iva 79 - approvato con il Provv. 29.04.2010) deve essere indirizzata al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

La trasmissione del modello Iva 79 può essere effettuata tramite: consegna diretta; servizio postale o "corriere espresso". Negli ultimi due casi fa fede la data di spedizione. Inoltre, non sono ritenute valide le istanze spedite via fax o per posta elettronica.

L'Ufficio deve eseguire il rimborso **entro il termine di 6 mesi** dalla data di ricezione della richiesta, a meno che non siano chieste "informazioni aggiuntive". In tal caso il termine è di 8 mesi.



## Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

### REQUISITI

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1, C.C.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

### ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
  - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
  - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

### Obblighi

- **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- **L'imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

### LISTA DI CONTROLLO

È istituita una **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- Sulla piattaforma sono disponibili:
  - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
  - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa **presumere l'esistenza della crisi**.

### SEGNALAZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate (art. 30-sexies D.L. 152/2021) sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010, di importo **superiore a € 5.000** e, comunque, **non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari** risultante dalla dichiarazione relative all'anno d'imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è **superiore a € 20.000**.
- Le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate sono inviate **contestualmente** alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972. La contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, **non oltre 150 giorni** dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.
- Le segnalazioni decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis D.L. 78/2010) relative al **2° trimestre 2022**.



[SEZIONE I – TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITÀ DEL RISANAMENTO](#)



[SEZIONE II – CHECK LIST \(LISTA DI CONTROLLO\) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER ANALISI DELLA SUA COERENZA](#)



**NON SOLO IMPRESA**

**Riduzione del 2° o unico acconto Irpef dovuto in base a modello 730**

**Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2022 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta.**

**Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10.10.2022 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.**

**COMUNICAZIONE RIDUZIONE ACCONTO**

Ai **contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale** è consentito ridurre la misura degli acconti Irpef mediante comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che si ritengono dovute.

- Tale comunicazione si effettua:
  - per la 1ª rata di acconto, in sede di dichiarazione;
  - per la 2ª o unica rata di acconto, mediante **apposita comunicazione al sostituto d'imposta datore di lavoro**, da presentare **entro il 10.10.2022**.

Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

**OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

- Le disposizioni concernenti gli **interessi** e la **soprattassa** per il caso di omesso, insufficiente o tardato versamento degli acconti Irpef **non si applicano**:
  - in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato **non è inferiore al 40%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
  - in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

Per il mancato o insufficiente versamento dell'acconto il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso.

**Esempio**

**Richiesta di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto**

**Oggetto: Comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.**

Il/la sottoscritto/a ..Rossi.Oscar....., nato/a ....Brescia..... il ...29.06.1974....., codice fiscale ....R.S.S.SCR74H29B157E....., residente a ...Brescia....., Via / P.zza ...dei.Mandarli,n.8....., dipendente dalla Ditta ...Bianchi.S.r.l.....,

**VISTI**

- l'art. 2, c. 9 del D.P.R. 4.09.1992, n. 395;
- l'art. 4, c. 2 del D.L. 2.03.1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27.04.1989, n. 154;
- l'art. 19, c. 6 del D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164

**COMUNICA**

di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e

**CHIEDE**

sotto la propria esclusiva responsabilità che, nella retribuzione corrisposta nel mese di novembre.2021....., sia trattenuto il seguente importo a titolo di secondo o unico acconto Irpef e/o dell'addizionale comunale e/o cedolare secca per l'anno 2022...

- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto Irpef: ..... € 0,00 .....
- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto cedolare secca: ..... € 0,00 .....
- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto dell'addizionale comunale: ..... € 0,00 .....

Distinti saluti.

Brescia, 10.10.2022

In fede ..... *Oscar Rossi* .....



**FAC SIMILE RICHIESTA ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DEL SECONDO O UNICO ACCONTO (COMPILABILE)**



## Trasparenza dei contratti di lavoro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 il D.Lgs. 104/2022, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa alla garanzia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per i lavoratori. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 152/1997, estendendo la disciplina sul diritto d'informazione nei rapporti di lavoro, e introduce nuove tutele a favore dei lavoratori. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 13.08.2022 e, dunque, sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati a partire dalla stessa data nonché, per espressa previsione normativa, anche ai rapporti già instaurati al 1.08.2022. Per questi ultimi, tuttavia, i nuovi obblighi informativi devono essere assolti, ovvero i dati aggiornati o integrati, solo su richiesta scritta del lavoratore ed entro 60 giorni. Rimane comunque fermo, anche in assenza della richiesta del lavoratore, il riconoscimento dei nuovi diritti e tutele.

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>Oggetto</b>	Diritto del lavoratore all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
	<b>Soggetti obbligati</b>	Datore di lavoro pubblico e privato.
	<b>Modalità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo <b>chiaro e trasparente</b> le informazioni previste <b>in formato cartaceo oppure elettronico</b>.</li> <li>Le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la <b>durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro</b>.</li> </ul>
<b>INCLUSIONI</b>	<b>Contratti di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale.</li> <li>Contratto di lavoro somministrato.</li> <li>Contratto di lavoro intermittente.</li> <li>Rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente (<b>art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015</b>).</li> <li>Contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativi a rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in Una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (<b>art. 409, n. 3 c.p.c.</b>).</li> <li>Contratto di prestazione occasionale mediante Presto (<b>art. 54-bis D.L. 50/2017</b>).</li> </ul>
	<b>Rapporti di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (<b>art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001</b>).</li> <li>Rapporti di lavoro degli enti pubblici economici.</li> </ul>
	<b>Lavoratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavoratori marittimi e lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia.</li> <li>Lavoratori domestici.</li> </ul>
<b>ESCLUSIONI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V c.c. e rapporti di lavoro autonomo in relazione a enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché al lavoro sportivo (<b>D.Lgs. 36/2021</b>), purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'<b>art. 409, n. 3 c.p.c.</b>;</li> <li>rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive. È considerato nella media delle 3 ore il tempo di lavoro prestato in favore di tutti i datori di lavoro che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo di imprese. L'esclusione non opera in relazione ai rapporti di lavoro nell'ambito dei quali non sia stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell'inizio del lavoro;</li> <li>rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;</li> <li>rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il 3° grado, che siano con lui conviventi;</li> <li>rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente alle prestazioni di lavoro all'estero (<b>art. 2 D.Lgs. 152/1997</b>);</li> <li>rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (<b>art. 3 D.Lgs. 165/2001</b>), relativamente alle prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro di cui al <b>Capo III D.Lgs. 104/2022</b>.</li> </ol>	





## Leasing immobiliare abitativo

*Il leasing immobiliare abitativo è uno strumento finanziario utilizzato per l'acquisto degli immobili a uso di civile abitazione. Consente di utilizzare un bene pagando rate periodiche alla società che ne detiene la proprietà (banca o finanziaria). Una volta concluso il pagamento delle rate previste, si può scegliere se pagare una maxi rata finale - prestabilita in fase di stipula del contratto - per diventare proprietario a tutti gli effetti della casa o se restituire l'immobile alla proprietà.*

*Da un punto di vista sostanziale, il leasing immobiliare consiste in un'operazione di finanziamento che consente all'utilizzatore di ottenere l'utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a sua disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente) dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto. È con la legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208) che è stato introdotto nel nostro ordinamento il leasing immobiliare abitativo.*

### CARATTERISTICHE DEL LEASING IMMOBILIARE

- **Elemento caratterizzante del leasing immobiliare è il riscatto**, cioè la possibilità data all'utilizzatore, alla fine del contratto, di acquistare il bene a un prezzo prestabilito.
- La **struttura finanziaria più diffusa** di un'operazione di leasing prevede:
  - un primo pagamento al momento della stipula del contratto (maxicanone una tantum, in genere di importo superiore rispetto agli altri canoni periodici);
  - il pagamento di un certo numero di canoni periodici (tipicamente a scadenza mensile);
  - il prezzo predeterminato che l'utilizzatore dovrà pagare per l'eventuale acquisto del bene alla scadenza del contratto (opzione di riscatto).

### VANTAGGI LEASING IMMOBILIARE

- Un bene in leasing, non essendo di proprietà dell'utilizzatore, **non può essere né sequestrato né pignorato**.
- Se l'utilizzatore si trova in difficoltà economiche potrà richiedere la **sospensione per 12 mesi del pagamento dei canoni di locazione** (per una sola volta nella durata del contratto).
- Con il leasing è possibile **finanziare fino al 100% del valore totale** dell'immobile da acquistare, includendo anche i costi per l'arredamento.
- Si possono sostenere minori costi notarili rispetto al mutuo ipotecario, in quanto nel leasing non è prevista ipoteca.
- Il maxi canone iniziale del leasing è generalmente inferiore rispetto all'anticipo del mutuo.

### SVANTAGGI LEASING IMMOBILIARE

- Nel leasing l'utilizzatore **assume tutti i rischi e benefici** legati all'utilizzo del bene.
- Per questo motivo, di norma, nel contratto di leasing, **è previsto l'obbligo a carico dell'utilizzatore** di stipulare una **polizza assicurativa** per i danni subiti dall'immobile o causati a terzi.
- I contratti di mutuo possono avere **durate temporali** molto lunghe (**fino a 30-40 anni**) e questo consente di diluire il valore delle rate. Al contrario, i tempi massimi relativi ai contratti di leasing immobiliare normalmente si attestano intorno ai 12-15 anni.





**AGEVOLAZIONI**

**Contributo per spese di psicoterapia**

L'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. In particolare, la norma ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibile presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di € 600 per persona, è parametrato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso. Il 31.05.2022 il Ministro della Salute ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda per il bonus psicologo, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. **Il bonus è riconosciuto in misura pari a 600 euro per le persone con ISEE inferiore a 15.000, a 400 euro per ISEE sotto 30.000 euro e al massimo 200 euro per ISEE sotto 50.000 euro. Le domande devono essere presentate sull'apposita piattaforma Inps.** Con la circolare 19.07.2022, n. 83 l'Inps ha fornito le istruzioni di dettaglio per la presentazione delle domande ai fini dell'erogazione del beneficio. Con il messaggio 21.07.2022, n. 2905 l'Inps ha comunicato che le domande per la fruizione del "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" potranno essere presentate tramite la procedura informatica **dal 25.07 al 24.10.2022** (art. 5, c. 1 D.M. 31.05.2022).

**DESTINATARI**

Il bonus spetta esclusivamente alle persone fisiche.

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di utilizzare un percorso psicoterapeutico.

Il contributo è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un **reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente** (art. 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159), **non superiore a € 50.000.**

**OGGETTO**

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a **sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti**, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

- Il CNOP trasmette all'INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico.
- L'elenco è consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma Inps.

**BONUS**

Il contributo è stabilito nell'importo **massimo di € 600** per persona ed è parametrato alla situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

a) **ISEE inferiore a € 15.000** il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in € 600 per ogni beneficiario.

b) **ISEE compreso tra € 15.000 e € 30.000** il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in € 400 per ogni beneficiario.

c) **ISEE superiore a € 30.000 e non superiore a € 50.000** il beneficio, fino a € 50 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di € 200 per ogni beneficiario.

**DOMANDA**

**Presentazione**

- La domanda per accedere al beneficio può essere presentata **esclusivamente in via telematica accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" mediante una delle seguenti modalità:**
  - portale web, utilizzando l'apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell'Istituto **www.inps.it** direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  - Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- Per i cittadini richiedenti, residenti in Italia, la procedura on line è disponibile accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" raggiungibile tramite home page del sito web dell'Istituto **www.inps.it**, seguendo il percorso "Prestitazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

**Termini**

Le domande per la fruizione del "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" possono essere presentate **dal 25.07.2022 al 24.10.2022.**



## **Bonus fiere 2022 per le imprese**

L'art. 25-bis D.L. 50/2022, conv. in L. 91/2022, riconosce un buono, del valore di € 10.000, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16.07.2022 al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il buono ha validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni. Il buono è rilasciato dal MISE, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziare, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal MISE, ovvero dal soggetto attuatore. A rendere operativa la misura è il decreto direttoriale MISE 4.08.2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande.

<b>DESTINATARI</b>	Il bonus spetta alle <b>imprese di qualsiasi dimensione</b> .	Le imprese partecipanti devono avere sede operativa nel territorio nazionale e, <b>dal 16.07.2022 al 31.12.2022</b> , partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato.
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>Buono del valore di € 10.000</b> a sostegno delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, nei limiti delle risorse disponibili.	Il buono ha <b>validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta</b> da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.</li> <li>• <b>Le agevolazioni non sono cumulabili</b>, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.</li> </ul> <p>Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese per l'affitto degli spazi espositivi.</li> <li>• Spese per l'allestimento degli spazi espositivi.</li> <li>• Spese per la pulizia dello spazio espositivo.</li> <li>• Spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche.</li> <li>• Spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti.</li> <li>• Spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie.</li> <li>• Spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale.</li> <li>• Spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo.</li> <li>• Spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.</li> </ul> <p>L'Iva è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.</p>
<b>CONTROLLI EX POST</b>	Il MISE procede ex post ai controlli di legge al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.</b></li> <li>• A tal fine, il MISE può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari.</li> </ul>



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di ottobre 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 10 ottobre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler versare il 2° o unico acconto Irpef o di volerlo versare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2022.
Sabato 15 ottobre	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Superbonus 110%	<b>Opzione cessione credito o sconto in fattura</b> - Entro il 15.10.2022 i soggetti Ires e i titolari di partita Iva che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, possono inviare all'Agenzia Entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura (art. 29-ter D.L. 17/2022).
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>Redditi 2022</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.
Domenica' 16 ottobre	Iva	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. <b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2022. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Sospensione versamenti per Covid	<b>Ripresa</b> - Versamento della 22ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	<b>Contributi previdenziali</b> - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2022.
Lunedì 17 ottobre	Ragionieri commercialisti	



## Principali adempimenti mese di ottobre 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì 20 ottobre</b>	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
<b>Martedì 25 ottobre</b>	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. <b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
	Iva	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Domenica<sup>1</sup> 30 ottobre</b>	Imposta di registro	<b>Mod. 770</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2021. <b>Certificazione Unica</b> - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2021 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. <b>Redditi 2022</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione IVA e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2022 - 30.09.2022 (Prov. Ag. Entrate. 25.06.2021). <b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
<b>Lunedì 31 ottobre</b>	Imposte dirette	<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Iva	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 18ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022 (la L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. I versamenti possono essere effettuati, in unica soluzione o come 1ª rata, entro il 31.08.2022. <b>La L. 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, ha ulteriormente prorogato i termini di sospensione fino al 30.11.2022: i versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16.12.2022.</b> <b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 8ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	Associazioni e società sportive	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entr. 12/E/2015). <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Iscro</b> - Entro il 31.10 deve essere presentata all'Inps la domanda online di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per gli iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo (circ. Inps 94/2021).
	Inps	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. <b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Libro unico del lavoro	<b>Rimborso accise</b> - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2022.
	Agenti	<b>Odv e Aps</b> - Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del 5 per mille nell'esercizio 2022, con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPCM 23.07.2020, entro il 31.10.2022 (D.L. 228/2021).
Autotrasportatori		
5 per mille		
<b>Nota<sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>